

R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 ⁽¹⁾.

Regolamento per la professione di geometra ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1929, n. 63.

(2) Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, della professione di cui al presente provvedimento, sono state apportate dal *D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328*.

1. Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del *R.D. 6 maggio 1923, n. 1054*.

2. Presso ogni locale associazione sindacale ⁽³⁾ dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

(3) Ora, collegio professionale ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme dei Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

3. La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'*art. 12 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130*, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato ⁽⁴⁾ composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di 7 membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che costituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che l'associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ⁽⁵⁾.

(4) Ora, collegio professionale ai sensi del [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382](#), recante norme dei Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

(5) Successivamente la materia è stata regolata dal [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382](#), recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

4. Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

5. La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

6. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

7. Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato ⁽⁶⁾ soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se iscritti nell'albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchi nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

(6) Ora, collegio professionale ai sensi del [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382](#), recante norme dei Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

8. L'albo, stampato a cura del Comitato ⁽⁷⁾, deve essere comunicato alle Cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale ⁽⁸⁾, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

(7) Ora, collegio professionale ai sensi del [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382](#), recante norme dei Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

(8) La Commissione centrale è ora denominata Consiglio nazionale in forza dell'art. 2, D.Lgs.P. 21 giugno 1946, n. 6.

9. Il Comitato ⁽⁹⁾ rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.

(9) Ora, collegio.

10. La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato ⁽¹⁰⁾, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

(10) Ora, collegio.

11. Le pene disciplinari che il Comitato ⁽¹¹⁾ può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

... ⁽¹²⁾.

(11) Ora, collegio.

(12) Comma omissso perché riguardante la comunicazione dei provvedimenti disciplinari all'associazione sindacale ora abolita.

12. L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato ⁽¹³⁾ su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno 10 giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

(13) Ora, collegio.

13. Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato ⁽¹⁴⁾, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

(14) Ora, collegio.

14. Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

15. Le decisioni del Comitato ⁽¹⁵⁾, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. II, comma 30, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunzino i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla Commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti ⁽¹⁶⁾, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con *R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537*, e all'art. 4 del *R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145*. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente del Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei geometri. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei geometri; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo ⁽¹⁷⁾.

Contro le decisioni della Commissione centrale ⁽¹⁸⁾ è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

⁽¹⁵⁾ Ora, collegio.

⁽¹⁶⁾ Ora, al Consiglio nazionale dei geometri.

⁽¹⁷⁾ Il comma non è più applicabile per la soppressione del sindacato.

(18) Ora, Consiglio nazionale; vedi nota 3/a all'art. 8.

16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non

richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera *m)*;

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

17. Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli artt. 18 a 24.

18. Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *q)*, dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

1° la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2° la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costruzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3° la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera *p*) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *l*), *m*), *n*), *o*).

19. La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *o*), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera *p*) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

20. La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera *e*) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera *g*) dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16.

Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera *h*) e le curatele di cui alla lettera *i*) del predetto art. 16.

Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera *p*) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.

21. Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella [L. 24 giugno 1923, n. 1395](#), e nel regolamento approvato con [R.D. 23 ottobre 1925, numero 2537](#), relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R.D.L. 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

22. Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

23. I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei RR.DD. 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'albo dei geometri.

24. L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi al Regno con le LL. 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con [R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537](#), potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data della entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

25. Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

26. Spetta all'Associazione sindacale ⁽¹⁹⁾:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato dall'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento, approvato con [*R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537*](#) ⁽²⁰⁾.

... ⁽²¹⁾.

⁽¹⁹⁾ Ora, collegio; vedi nota 2 all'art. 2.

(20) Vedi, però l'art. 7, *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

(21) Si omettono il secondo ed il terzo comma perché riguardanti attribuzioni della disciolta associazione sindacale, e quindi non più in vigore.

27. I Comitati ⁽²²⁾ sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

... ⁽²³⁾.

(22) Ora, collegio; vedi nota 2 all'art. 2.

(23) Sono stati omessi il secondo e terzo comma perché riguardanti lo scioglimento del Consiglio dell'ordine, materia ora regolata dagli artt. 8 e 9, *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali.

28-29. ... ⁽²⁴⁾.

(24) Omessi, perché recanti norme di carattere transitorio, ormai prive di interesse.
